

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1954

(15<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Vendita a trattativa privata alla provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini dello immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato ex caserma Vittorio Emanuele sito in Cosenza » (113) (Rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 217, 218
GIACOMETTI . . . . .	218
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	218

« Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 » (128) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	225, 229, 234, 235
FORTUNATI . . . . .	228, 229, 230, 231, 232
MARIOTTI . . . . .	228
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	230
PESENTI . . . . .	225, 226, 227, 228
TOMÈ, <i>relatore</i> . . . . .	218, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
TRABUCCHI . . . . .	234
ZOTTA . . . . .	233, 234

« Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 112, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » (217) (D'iniziativa del deputato Cappugi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 236
BRACCESI, <i>relatore</i> . . . . .	235

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Bertone, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi, Valenzi e Zotta.

Sono presenti altresì i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Cortese.

MINIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Vendita a trattativa privata alla provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini dello immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato ex caserma Vittorio Emanuele e sito in Cosenza » (113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini dell'immobile ap-

partenente al patrimonio dello Stato, denominato ex caserma Vittorio Emanuele e sito in Cosenza ».

GIACOMETTI. Vorrei porre una questione pregiudiziale. Il presente disegno di legge fu già sottoposto all'esame della nostra Commissione nella precedente legislatura. Durante la discussione si verificò un conflitto verbale fra maggioranza e opposizione, la quale aveva portato a conoscenza della Commissione alcune documentazioni che dimostravano come l'operazione proposta non fosse del tutto accettabile. Si venne così nella determinazione di sospendere la discussione del disegno di legge.

Constatiamo ora che il disegno di legge è stato ripresentato senza alcuna modificazione sia nel testo che nella relazione. Ed io non posso astenermi dall'esprimere il mio stupore, perchè si era convenuto, d'accordo anche con il rappresentante del Governo, senatore Mott, di provocare una apposita riunione tra gli esponenti delle varie correnti politiche per cercare di trovare una formula risolutiva della questione, riunione che, però, non ha ancora avuto luogo.

In relazione a questa intesa, io propongo la sospensione della discussione del presente disegno di legge.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermo quanto ha detto il senatore Giacometti. Osservo che non si è potuto procedere alla riunione concordata a causa della recente crisi di Governo. Aggiungo che si era rimasti d'accordo che in detta riunione si sarebbero esaminati anche i provvedimenti — analoghi a quello in esame — indicati ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno, onde prendere una decisione organica che permettesse di sistemare le varie questioni con un unico criterio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la discussione del presente disegno di legge, e quella dei provvedimenti, iscritti all'ordine del giorno ai numeri 4, 5, 6 e 7, è rinviata al fine di rendere possibile una riunione la quale consenta di trovare una soluzione concordata dell'intera questione.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 » (128).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. Tra le varie parti in cui è suddivisa la complessa regolamentazione del Trattato di pace, imposto all'Italia e sottoscritto a Parigi il 10 febbraio 1947, ve n'ha due, la VI e la VII in cui specificamente si ha riguardo ai rapporti economici.

La parte VI si intitola: « Reclami derivanti dalla guerra », e regola le « riparazioni » di guerra, le « restituzioni » da parte dell'Italia dei beni asportati dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite, la « rinuncia » da parte dell'Italia, nei confronti delle Potenze Alleate e Associate, ai reclami di qualsiasi natura per danni o perdite subiti dallo Stato o dai cittadini italiani per fatti conseguenti alla guerra.

La parte VII si intitola: « Beni, diritti ed interessi » e regola la situazione dei « beni delle Nazioni Unite in Italia » esistenti al 10 giugno 1940, disponendone la reintegrazione e la restituzione; regola la situazione dei « beni italiani situati sul territorio delle Potenze Alleate ed Associate »; detta norme in tema di « debiti » pecuniari e di rapporti obbligazionari preesistenti alla guerra tra le Nazioni Alleate ed Associate e l'Italia.

Di rapporti economici si occupano anche le parti VIII, IX e X del Trattato di pace ma si tratta di norme complementari. La parte VIII detta norme per il ripristino dei rapporti commerciali tra le altre Potenze e l'Italia; la parte IX detta norme per il regolamento di controversie; la parte X estende taluni regolamenti anche alle Nazioni che hanno solamente

« interrotto le relazioni diplomatiche » con l'Italia nonchè all'Albania ed alla Norvegia.

Nei riguardi dell'Albania va posto in rilievo (in relazione alla nostra indagine) che, sia in forza della parte X (articolo 84) sia in forza delle clausole finali del Trattato (articolo 88), detta Nazione è entrata a far parte delle Potenze Associate e come tale ad essa si estendono tutte le clausole del Trattato.

L'articolo 88, infatti, consentì all'Albania di aderire al Trattato beneficiando di tutte le disposizioni in esso contenute. La sua adesione fu data il 20 ottobre 1947.

Di questo complesso di norme di interesse economico attengono strettamente al tema oggetto del disegno di legge, quelle degli articoli 74 e 79 relative rispettivamente alle « riparazioni » e ai « beni italiani in territorio delle Potenze Alleate ed Associate ». Nei due articoli si pone a carico dell'Italia l'obbligo di corrispondere una indennità a titolo generico di riparazioni ad alcune delle Potenze che furono in guerra con noi, in un ammontare precisato (articolo 74); e di corrispondere indennità specifiche a tutte le Potenze Alleate o Associate per lesioni specifiche di interessi causate alle Potenze stesse e ai loro cittadini, sulla base dei reclami che verranno formulati. Di comune alle due norme vi è che riparazioni e indennizzi vengono assolti mediante apprensione dei beni dei cittadini italiani posti in territorio delle Potenze da indennizzare.

Con ciò si è venuta a creare una categoria di cittadini italiani che, riusciti a salvare i loro beni all'estero dalle distruzioni della guerra, sono stati danneggiati dal Trattato di pace.

Essi hanno pagato coi loro beni un debito di guerra cui è tenuta tutta la Nazione.

Da ciò il dovere di riconoscere loro un indennizzo. Vi si provvede col presente disegno di legge che si intitola appunto: « Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ».

Di tale dovere morale si son volute dar carico le stesse Potenze alleate dettando nei due articoli citati le seguenti disposizioni:

Articolo 74, comma E: « Il Governo italiano si impegna a indennizzare ogni persona fisica o morale i cui beni siano stati confiscati in seguito alla applicazione delle disposizioni del presente articolo relativo alle riparazioni ».

Articolo 79, n. 3: « Il Governo italiano si impegna ad indennizzare i cittadini italiani i cui beni verranno confiscati in virtù del presente articolo ed ai quali tali beni non verranno restituiti ».

Queste disposizioni del Trattato di pace hanno sollevato negli interessati una seria aspettativa di un provvedimento legislativo dello Stato italiano in cui si sancisse un vero e proprio diritto soggettivo perfetto al risarcimento del danno nei loro confronti. Un regolamento giuridico, cioè, che, a differenza di quanto è stato disposto in tema di requisizioni alleate e di risarcimento di danni di guerra, consentisse ad essi di fondare la loro pretesa non su una *concessione* elargita dallo Stato, nei limiti e con le forme proprie alle concessioni, ma bensì su un diritto sostantivo al risarcimento quale è previsto nel Codice civile, tutelabile con azione giudiziaria ordinaria.

La distinzione ha una importanza notevole. Basti pensare, ad esempio, alla diversa impostazione di fondo che deriverebbe dalla adozione del principio del « diritto » in ordine alla valutazione dei beni da risarcire. Questi dovrebbero essere valutati nella loro integrità indipendentemente dall'accredito che per gli stessi ne avrebbe lo Stato italiano dalle Potenze beneficiarie ed entrerebbe in gioco una possibile questione di rivalutazione per il ritardato pagamento (in dipendenza della svalutazione della moneta) nonchè si dovrebbe senz'altro riconoscere l'interesse di mora.

Se, a prima vista, ciò potrebbe apparire logico, in realtà, approfondendo la complessa situazione di fatto, tale logicità viene ad essere fortemente incrinata.

Occorre, ad esempio, tener presente che una notevole parte di beni da risarcire è posta nei territori oltre cortina: in Ungheria, Bulgaria, Romania, dove per leggi interne di carattere generale gli stessi beni sarebbero e sono stati nazionalizzati. I nostri concittadini, adunque, sarebbero andati ugualmente incontro alla perdita dei loro averi per fatti

successivi alla guerra, indipendentemente dal Trattato di pace.

Abbiamo accennato ad un caso. In tesi generale si può dire (e apparirà meglio in seguito) che per ogni Nazione vi è una situazione particolare di fatto che, sul piano della valutazione in concreto, intacca il fondamento astratto logico-giuridico su cui si fondano le argomentazioni dei sostenitori della tesi del diritto perfetto.

Si dice, da costoro, che la clausola del Trattato di pace, relativa all'indennizzo è divenuta norma di diritto positivo interno in conseguenza dell'avvenuta ratifica del Trattato stesso. La legge di ratifica è legge nostra, interna, attraverso la quale è stato recepito lo obbligo disposto nel Trattato. Conseguentemente si è maturato un diritto acquisito non modificabile senza violare i principi del nostro ordinamento giuridico.

Anche qui vi è materia per replicare.

Non vogliamo affrontare la questione circa la piena efficacia giuridica attribuibile ad un Trattato in cui la volontà delle controparti è stata praticamente imposta al cento per cento.

L'Italia si è dovuta adattare alla firma in uno stato di necessità. Indubbiamente anche la legge di ratifica non può non risentire del vizio giuridico originario. Già sotto questo aspetto potrebbesi discutere circa la perfezione, e quindi la operatività, della norma giuridica recepita su cui si fonderebbe il diritto perfetto. Ma può certamente essere rilevato che il Trattato di pace, qualora lo si voglia considerare un negozio internazionale sinalagmatico, non è stato eseguito in molte norme sostanziali da parte delle altre Nazioni contraenti. Basti pensare alla ammissione dell'Italia all'O.N.U., al Territorio Libero di Trieste, ecc.

Ora, anche sul piano internazionale vale il principio *inadimplenti non est adimplendum*; non saremmo tenuti, cioè, noi ai nostri oneri di fronte all'inadempienza altrui.

La clausola in discussione può considerarsi, dal lato giuridico, come una clausola in favore di terzi (i danneggiati) posta in occasione e a causa del regolamento di interessi propri alle parti contraenti. Anch'essa è sog-

getta alle vicende e ai vizi del contratto costitutivo.

Già, quindi, sotto questo profilo, anche se di diritto originario perfetto potesse parlarsi, potrebbe revocarsi in dubbio l'obbligo di esecuzione da parte dell'Italia.

Non è molto simpatico, veramente, trattare sul filo della logica giuridica una questione impregnata di tanta umanità, relativa a nostri concittadini tanto meritevoli di considerazione. Lo facciamo solo per dovere di giustificazione teorica sulle contestazioni mosse; convinti però che ciò che conta non è tanto la qualificazione giuridica del dare quanto invece la misura del dare che può essere giusta o ingiusta, equa o iniqua indipendentemente dal *nomen juris*.

Volendo proseguire su questo tema (che è, in fondo, l'elemento determinante di tutta la economia della legge) ci sembra decisiva (indipendentemente dal già detto) una considerazione: che l'obbligo al risarcimento posto negli articoli 74 e 79 è corrispettivo dell'utilizzo che del bene viene fatto a sensi del Trattato.

Non si è di fronte, invero, ad una norma a sè stante ma ad una norma strettamente collegata colla facoltà di confisca sancita nello stesso articolo. Le controparti, nel momento stesso che si attribuivano un diritto che ha caratteristiche di sopruso (non è giusto gravare su alcuni un onere che è di tutti) si sgravavano la coscienza trasferendo allo Stato italiano l'obbligo del riequilibrio.

Sono gli stessi testi che esplicitamente pongono il riferimento. Si parla, infatti, di impegno ad indennizzare i beni « confiscati in seguito alla applicazione delle disposizioni del presente articolo relative alle riparazioni » (articolo 74) e a indennizzare i cittadini italiani « i cui beni verranno confiscati in virtù del presente articolo » (articolo 79). Poichè « riparazioni » e « reclami » sono contabilmente determinati e i beni confiscati vanno a coprire il *quantum* dovuto, è ovvio che alla valutazione in concreto ai fini di quel debito è legato l'indennizzo.

In fondo sta il principio dell'indebito arricchimento che lo Stato italiano avrebbe avuto da un pagamento fatto da alcuni suoi cittadini in vece sua.

Mi sembra fuori discussione, adunque, il principio dell'utilizzo, in cui gioca l'elemento di fatto « confisca » e la determinazione consensuale del valore fra i contraenti.

Questa proposizione è fieramente contrastata dagli interessati a causa e in dipendenza delle vicende proprie alla determinazione dei valori.

Purtroppo, con le Potenze maggiormente interessate (Russia, Jugoslavia, Albania, Etiopia) non è stato ancora possibile una decante compromesso sulla materia. Vi sono valutazioni lontanissime tra una parte e l'altra.

Ma queste sono deformazioni sul piano esecutivo che non infirmano la portata del precepto normativo. La norma dell'indennizzo va interpretata ed eseguita secondo buona fede, operante e presunta non solo nei contratti privati ma anche negli accordi internazionali.

Vedremo tra poco le conseguenze dei mancati accordi sui valori. Qui vogliamo solo avvalerci del principio dell'*utilizzo* per giungere a questa conclusione: che essendo subordinato l'indennizzo all'*utilizzo* ed essendo quest'ultimo sottratto ad ogni possibile intervento del danneggiato, svaniscono le caratteristiche preminenti del diritto soggettivo. Non si capisce infatti un diritto soggettivo la cui determinazione e la cui azionabilità è subordinata alla volontà di terzi.

Qui, a nostro avviso, sta la ragione giuridica del degrado a interesse protetto dell'asserito diritto soggettivo perfetto sostenuto dai danneggiati.

La realtà esecutiva ha poi contribuito a sfrondare ancor di più la tesi del diritto soggettivo: mancando in gran parte gli accordi sui valori, non si sono perfezionate le condizioni di esigibilità dell'indennizzo. E i danneggiati sono sforniti di mezzi per intervenire.

Restano in uno stato di aspettativa. Il loro interesse può essere valorizzato e reso attuale solo dallo Stato. È la caratteristica situazione dell'interesse protetto quale è definito dalla dottrina amministrativa.

Di fronte alla impossibilità di procedere oltre sulla base degli accordi tra Potenze, lo Stato italiano ha dovuto necessariamente riproporsi il problema del risarcimento. Indipendentemente dalla ragion giuridica vi è una ragion morale cui soddisfare. Quei nostri con-

cittadini sono di fatto spoliati dei beni e non vi è speranza di reintegrazione. Mancando gli accordi, una nuova base va posta per la determinazione del *quantum*.

Poichè con legge 4 luglio 1950, n. 590, lo Stato italiano ha predisposto la raccolta dei dati su denunce degli interessati, là dove non vi sono accordi operanti si provvederà alla determinazione degli indennizzi in base agli elementi forniti dagli interessati e agli accertamenti fatti dalla Amministrazione tenuto conto anche delle eventuali valutazioni ed offerte fatte dagli Stati interessati nel corso dei negoziati sia pure non conclusi.

Si tratta di innovazioni previste nell'articolo 2 del disegno di legge. Esse escono dalla base propria al Trattato di pace determinando un ulteriore rafforzamento del principio della « concessione ». In questi casi, invero, è solo la legge italiana che consente la liquidazione.

Dicevamo sopra che gli interessati si oppongono fieramente alla valutazione sulla base dell'*utilizzo* per il timore di vedersi sacrificati a eventuali sfavorevoli determinazioni cui il nostro Governo per ragioni varie potrebbe essere indotto a sottostare. Riteniamo di dover dire una parola rasserenatrice al riguardo.

Gli intendimenti delle Potenze contraenti erano del senso di una *giusta* valutazione. Non si può presumere diversamente. Se vi sono testi in cui fa mostra di sè l'ipocrita moralità internazionale sono proprio i trattati.

Ne consegue che in ogni caso dovrà essere fatto riferimento a questo utilizzo programmaticamente previsto nel Trattato e non alle successive manovre deformatrici delle Potenze interessate.

Lo Stato italiano non può per suo conto mancare allo spirito degli impegni assunti; entro, si intende, quei limiti di equità e proporzionalità con altre categorie di cittadini danneggiati dalla guerra che, se hanno a fondamento una ragione giuridica diversa, pur tuttavia hanno, *lato sensu*, una causa prima comune: la guerra.

Diciamo questo pensando soprattutto alla norma dell'articolo 1 del disegno di legge in cui si dispone che i beni siano valutati « in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per cia-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

15ª SEDUTA (19 febbraio 1954)

scun Paese, restando escluso il lucro cessante ».

Mentre sull'epoca di riferimento per la determinazione del valore non vi è discussione da parte degli interessati, vi è polemica accesa sulla esclusione del lucro cessante.

È chiaro che una tale polemica può aver fondamento solo nel caso che si versasse in tema di diritto soggettivo. Tolto questo presupposto il fondamento cade. Resta la questione di equità.

Non si può non aver riguardo a quanto è stato fatto per categorie similari.

Per i danneggiati di guerra, per i danni e le requisizioni delle forze alleate è stata esclusa ogni considerazione per il lucro cessante. In fondo queste ultime categorie di danneggiati hanno avuto una considerazione inferiore anche nella valutazione dei beni.

Il riferimento alla data di entrata in vigore del Trattato avvantaggia i nostri danneggiati perchè le ratifiche dei Paesi interessati sono in prevalenza degli ultimi mesi del 1947 quando il processo di svalutazione delle monete era già in fase di esaurimento. Prendere in considerazione il lucro cessante significherebbe aumentare la sproporzione e aprire, d'altro canto, sotto il profilo tecnico, un ginepraio senza uscita.

Le categorie interessate sono comprese di questa impossibilità e si dichiarano rassegnate a sacrificare la pretesa. Insistono però nella richiesta di corresponsione dell'interesse legale a far tempo dal Trattato di pace.

Da quel momento, esse affermano, i loro beni sono caduti sotto « la potestà di requisizione dei Governi ex nemici » ed hanno per tal fatto contribuito proprio da quel momento a diminuire l'onere per la Nazione italiana di rovinose indennità di guerra.

La tesi ci sembra piuttosto forzata. Tra « potestà », cioè possibilità di confisca e confisca « effettiva » vi è differenza giuridica sostanziale. Solo da una espropriazione in atto, e per i fini del Trattato potrebbe sorgere un diritto a interessi compensativi perchè solo dal momento dello spossessamento effettivo viene a mancare il reddito o il godimento del bene.

Nè sembra potersi fondare la richiesta su una colpevole *mora solvendi* da parte dello

Stato (per cui si possa parlare di interessi di scun Paese, restando escluso il lucro cessante ».) quando si ponga mente alle obiettive difficoltà incontrate dall'Italia nella regolazione della materia con le Potenze ex nemiche.

Potrebbe se mai fare riferimento all'epoca delle singole espropriazioni effettive; ma poichè queste sono regolarmente avvenute solo in alcuni Stati, si avrebbe un trattamento differenziato a seconda che si tratti di beni situati, poniamo, in Grecia piuttosto che in Bulgaria.

Queste considerazioni, comunque, possono essere fatte solo nel quadro del diritto soggettivo chè nel quadro della « concessione » è solo materia di equità. Certo è che, se si volesse consentire un interesse e si volesse prendere per base la data dell'esproprio, ne verrebbe fuori un grave imbroglio perchè la situazione è molto confusa ed è praticamente rimessa al beneplacito delle Nazioni beneficiarie.

Il disegno di legge esclude la concessione di un interesse sul capitale da liquidarsi.

A questo punto, per comprendere questi nostri ripetuti riferimenti alla complessità della materia, è indispensabile esaminare un po' in concreto la situazione di fatto.

Occorre rifarci al Trattato di pace.

Nell'articolo 74 si prendono in considerazione (come già accennato) le « riparazioni » di guerra in senso generico.

Cinque soli Stati l'hanno pretesa:

1) L'Unione sovietica . . .	per \$ 100.000.000
2) La Jugoslavia . . .	» » 125.000.000
3) La Grecia . . . . .	» » 105.000.000
4) L'Etiopia . . . . .	» » 25.000.000
5) L'Albania . . . . .	» » 5.000.000

L'Unione sovietica si riconobbe il diritto di pagarsi sui beni italiani in Romania, Bulgaria ed Ungheria, oltre che su attrezzature e produzione industriale italiana.

Gli altri quattro Stati dovevano o dovrebbero essere pagati con forniture industriali e con ogni altra prestazione in capitale e servizi; solo sussidiariamente con i beni degli italiani all'estero (n. 6-B articolo 74).

Nell'articolo 79 si prendono in considerazione gli indennizzi dovuti per « reclami »

specifici (lesioni di interessi da reintegrare) di tutte le Potenze alleate o associate e dei rispettivi cittadini e si prevede il loro soddisfacimento mediante la apprensione o liquidazione dei beni dell'Italia e degli italiani situati nei rispettivi Stati danneggiati.

Per arrivare alla determinazione e alla valutazione dei beni da espropriare sono previsti accordi bilaterali tra l'Italia e le singole Potenze. Come sono andate le cose? Le Potenze beneficiarie delle clausole economiche del Trattato di pace erano 45. In allegato al resoconto stenografico della presente seduta sarà pubblicato l'elenco degli accordi internazionali intervenuti con le varie Potenze.

La stragrande maggioranza, in seguito ad accordi, sbloccò i nostri beni; diverse Potenze sbloccarono direttamente in forma unilaterale. Per questo complesso di Nazioni (là dove esistevano i presupposti), si soddisfecero i reclami prevalentemente utilizzando le rendite di beni già sequestrati durante la guerra.

La Francia sbloccò i nostri beni nei territori dell'Unione francese ad eccezione di quelli di Tunisia e di quelli acquisiti dopo il 10 giugno 1940 dietro pagamento di 15 miliardi di lire. Uno di questi miliardi venne riservato e destinato a indennizzare i cittadini italiani della reggenza di Tunisi espulsi da quel territorio dopo il novembre 1945. (Accordo 29 novembre 1947 approvato con D. C. P. 31 dicembre 1947, n. 1646).

Da questo Accordo deriva l'apertura di un conto per i beni degli italiani in Tunisia sulla base dell'articolo 79 del Trattato di pace anche per una situazione estranea e posteriore alla guerra.

La Grecia realizzò un Accordo forfettario (31 agosto 1949 approvato con legge 6 ottobre 1951, n. 1752) in forza del quale due terzi dei beni furono sbloccati e restituiti agli interessati.

Resta da indennizzare il restante terzo nella misura concordata di circa lire un miliardo e 700 milioni.

Permane tuttora il blocco dei beni con le seguenti Nazioni:

RUSSIA: (per i beni in Rumenia, Ungheria e Bulgaria) trattative sospese;

JUGOSLAVIA: trattative in corso;

ALBANIA: nessuna trattativa;

ETIOPIA: trattative in corso.

Queste precisazioni (necessariamente sommarie) ci consentono di porre in rilievo che le liquidazioni interessanti la legge che stiamo discutendo sono quasi esclusivamente relative a questi sei Stati sopra menzionati. Vi si aggiungono gli Stati Uniti (Accordo 17 agosto 1947) e altri minori.

L'ammontare approssimativo dei beni da indennizzare, quale si può desumere dalle denunce già presentate, è il seguente.

ETIOPIA: giusta le denunce degli interessati . . . . .	miliardi di lire	124
ALBANIA: in base alle denunce dei danneggiati . . . . .	» » »	24
JUGOSLAVIA: liste generiche opposte . . . . .	» » »	12
GRECIA: valore dei beni concordato internazionalmente 5 miliardi, di cui due terzi sbloccati e restituiti agli interessati e un terzo da pagare . . . . .	» » »	1.700
RUSSIA: beni appresi dall'U.R.S.S. in Romania, Ungheria e Bulgaria, denunciati per 176 miliardi di dollari, offerti dall'Italia a tacitazione delle indennità dovute per l'articolo 74 del Trattato in 100 milioni di dollari, contro la proposta della Russia in una valutazione complessiva di 15 milioni di dollari controvalore . . . . .	» » »	62.400

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

15ª SEDUTA (19 febbraio 1954)

TUNISIA: residuo in aggiunta ai sei mi- liardi circa pagati	miliardi di lire	5.900
STATI UNITI D'AMERI- CA: a saldo inden- nizzi per l'Accordo 17 agosto 1947 . . . . .	» » »	4.000
ALTRI: minori oneri circa . . . . .	» » »	6.000
In complesso miliardi		240.000

Dovrebbe essere lecito presumere che l'Etiopia e l'Albania, in vista degli imponenti capitali investiti in quei territori dall'Italia, acconsentano ad una obbiettiva valutazione delle loro ragioni di credito per cui buona parte se non tutti i beni privati siano restituiti ai loro titolari. Specie nei confronti dell'Etiopia, con la quale sono state ristabilite relazioni diplomatiche normali, ciò è particolarmente sperabile ed auspicabile. Ne potrebbe derivare una benefica ripresa di nostre attività economiche in quel Paese con vantaggio reciproco. Certo è che la inesistenza di Accordi, pur permanendo il blocco di tutti i nostri beni, crea una situazione giuridica anormale. Infatti i beni non possono ancora considerarsi definitivamente utilizzati a sensi del Trattato di pace ma, d'altra parte, i proprietari non ne hanno la disponibilità.

Ancora più complicata è la posizione con la Russia. In forza dell'Accordo « La Malfa » dell'11 dicembre 1948 questa Potenza si è assunta in pagamento gran parte dei beni degli italiani in Bulgaria, Romania, Ungheria; ma sulla carta e non in concreto.

In concreto questi tre Stati satelliti hanno per proprio conto « nazionalizzato » con leggi interne i beni stessi. La Russia dovrà prenderli passando sopra alle suddette leggi.

Qui, perciò, non si può ancora dire che i beni siano in concreto perduti per effetto del Trattato di pace. Si possono considerare « soggetti a perdita ».

In Jugoslavia, dove pure si procedette a nazionalizzazione ed a riforme espropriatrici generali e nei confronti della quale si è raggiunto un Accordo per il pagamento dei beni

degli italiani soggetti a tali provvedimenti, vi è qualche tentativo di trasferire beni di questo tipo sotto l'articolo 79.

Anche qui, comunque, si ha una situazione fluida.

Il tutto conferma quella labilità della tesi del diritto perfetto da noi sopra confutata e la discutibilità giuridica degli interessi sul danno. Ma impone d'altra parte che il disegno di legge consideri questa situazione fluida e contempli la concessione di un indennizzo non solo per i beni « andati perduti » ma anche per quelli « soggetti a perdita » per effetto del Trattato di pace.

In tal senso proponiamo un emendamento nel primo comma dell'articolo 1.

Fin qui ci siamo soffermati sui principi fondamentali informativi del disegno di legge. Resta da dire una parola sul sistema proposto per la liquidazione delle singole partite, nonché sulle forme di pagamento.

a) *Quanto alla liquidazione* si è seguita da presso la situazione di fatto.

*Là dove esistono accordi perfezionati*, si dispone che l'ammontare globale degli indennizzi non possa superare il valore singolarmente o forfettariamente attribuito ai beni in sede internazionale.

Se vi è valutazione forfettaria di un complesso di beni, si farà la attribuzione proporzionale ai singoli beni rispettando la corrispondenza al reale.

*Là dove esistono solo Accordi di massima e sono in corso trattative*, ci si varrà delle eventuali valutazioni ed offerte fatte dagli Stati interessati nel corso dei negoziati, in concomitanza con gli accertamenti fatti dall'Amministrazione sulla base degli elementi forniti dagli interessati.

Così si prevede negli articoli 1 e 2.

*Là dove non sia possibile*, per qualsiasi motivo, *procedere alla liquidazione definitiva* dell'indennizzo, potranno essere concesse delle anticipazioni fino al 30 per cento del valore dei beni determinato con i criteri di cui sopra.

Le liquidazioni saranno fatte da Commissioni amministrative centrali nominate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello degli Affari esteri (articolo 3).

b) *Quanto alle forme di pagamento* si prevede il pagamento in contanti fino a lire un



milione e per la rimanenza in titoli di Debito pubblico.

A tale scopo sarà emesso un prestito speciale redimibile 5 per cento rimborsabile alla pari in vent'anni. Date le difficoltà di copertura dell'ouere si è ricorsi al sistema già adottato favorevolmente, dopo l'altra guerra.

Si emisero allora le « obbligazioni delle Venezie » per il soddisfacimento dei danni di guerra. I danneggiati ne ebbero sostanziale beneficio, specie per la possibilità di utilizzo immediato sia attraverso la negoziazione che la *datio* in garanzia dei titoli.

Non si può in coscienza negare questa possibilità ai nostri danneggiati. La maggior parte di essi è costituita da gente rimasta senza risorse e nella necessità di vivere o di ricostituirsi una fonte economica di vita.

In relazione a ciò è molto importante che, attraverso il titolo, il danneggiato non debba subire altro pregiudizio.

Le norme del prestito esposte nell'articolo 5 danno affidamento di sostenutezza del titolo stesso.

Qualche ulteriore ritocco potrebbe rafforzarlo. Se ne parlerà in sede di articolo.

Questo disegno di legge corregge e migliora precedenti impostazioni governative proposte con disegno di legge 16 novembre 1952. La Commissione finanze e tesoro nella passata legislatura ritenne non accettabile quel testo e diede mandato al relatore di allora, senatore Cosattini, di studiare un nuovo progetto in accordo cogli organi di Governo.

Questo disegno di legge è frutto di quello studio e di quel lavoro.

Sono certo che oggi la Commissione finanze e tesoro accoglierà favorevolmente il disegno di legge convalidando la volontà e le direttive già espresse dai nostri predecessori.

**PRESIDENTE.** Desidero ringraziare il relatore per lo studio accurato e profondo che egli ha compiuto. La sua relazione così completa permette alla Commissione di esaminare la questione con un senso di tranquillità e di realismo, trattandosi di una materia in cui è necessaria tutta la nostra attenzione e ponderazione.

**PESENTI.** Anche io ringrazio l'onorevole relatore per la fatica che ha compiuto.

Per quanto sia abbastanza precisato da parte del relatore il carattere degli articoli del Trattato di pace che riguardano il risarcimento imposto allo Stato italiano, mi pare che in pratica si faccia molto spesso confusione tra lo scopo specifico di quegli articoli del Trattato di pace che rappresentano certamente una eccezione rispetto a tutte le altre norme che riguardano gli altri danneggiati dalla guerra, ed altri fatti che si sono verificati per causa di guerra.

Ho partecipato alla conferenza di Parigi come membro della Commissione economica che cercava di attenuare il peso che si voleva imporre in conseguenza della guerra. Evidentemente noi tutti eravamo contro questi articoli del Trattato di pace, come eravamo contro altri articoli che imponevano allo Stato italiano, a cittadini italiani il risarcimento dei danni subiti da cittadini alleati anche in territorio italiano: il che è stato un aggravio notevole.

I Paesi maggiormente danneggiati erano quelli che avevano nel loro territorio dei beni italiani, ma per la maggior parte non avevano, salvo l'Etiopia, beni appartenenti a privati, quanto prevalentemente beni appartenenti a società anche statali e che noi siamo riusciti a dimostrare come appartenenti a privati. Si intende come la Jugoslavia ed altri Paesi tentassero di considerarli come beni dello Stato italiano di cui avrebbero dovuto avere la successione per diritto di occupazione e annessione del territorio.

Buona parte di questi Paesi, inoltre, a seguito della legislazione interna, hanno attuato la nazionalizzazione delle imprese e quindi, sulla base di questa legislazione, tutte le imprese straniere sono state nazionalizzate senza indennizzo e non solo le nostre e non in dipendenza del Trattato di pace.

Pertanto il fatto qui ricordato che l'Unione Sovietica, nel Trattato di pace, abbia accettato la tesi italiana, di considerare nella valutazione dei beni per le riparazioni, i beni italiani che si trovavano in quei Paesi, e che sarebbero andati perduti senza indennizzo per effetto delle leggi di nazionalizzazione, rappresenta per noi un risultato positivo. Ci si trovava di fronte appunto, come ha notato il relatore, a due questioni diverse e al fatto che questi beni si trovavano in Paesi, come l'Un-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)15<sup>a</sup> SEDUTA (19 febbraio 1954)

gheria, la Romania e gli altri che erano Paesi indipendenti anche se si trovavano, nei confronti dell'Unione Sovietica, nella condizione di ex nemici.

Si trattava quindi di un trapasso di riparazioni e questo spiega perchè, nonostante le leggi di nazionalizzazione, l'Unione Sovietica possa richiedere alcuni di questi beni ai Paesi in cui questi si trovavano. Questi sono comunque rapporti estranei a noi, rapporti intercorrenti tra l'U.R.S.S. e quei Paesi. Per noi si trattava soltanto di una questione di valutazione che doveva essere fatta in dollari del 1938, che naturalmente valevano meno dei dollari del 1945-46.

TOMÈ, *relatore*. Si tratta di dollari oro.

PESENTI. Il loro valore, anche in oro, è sempre inferiore a quello dei dollari del 1946. Comunque, ritornando ai principi informativi delle norme in esame del Trattato di pace, negli articoli 74 e 79 è pacifico che deve trattarsi di beni italiani che siano andati perduti non a seguito di leggi interne di altri Paesi, non per azioni anteriori alla firma del Trattato di pace e non per successione di Stato. Per esempio, quando la Francia si è annesso il territorio di Briga e Tenda, si determinò una successione di Stato, il che comporta una serie di fenomeni completamente diversi da quelli previsti dagli articoli 74 e 79 del Trattato di Pace. Con il passaggio di beni appartenenti a cittadini italiani o allo Stato italiano, allo Stato che subentra nella sovranità di quel territorio, le questioni dipendenti vengono regolate a parte con le comuni norme generali note nel diritto internazionale. Scusatemi se insisto su questo punto perchè ci sono state invece delle società che hanno chiesto ed ottenuto degli indennizzi notevoli dallo Stato italiano. Quindi, ripeto, deve essere ben chiaro che le norme dell'articolo 79 non sono applicabili alla successione di Stato e neanche per determinare indennizzi a seguito di requisizione o sequestro compiuto durante la guerra per normale atto di guerra dai Paesi belligeranti contro di noi. Il Messico, infatti, che pur non era in stato di guerra con noi, ha incamerato, ad esempio, navi di Lauro e di altri armatori e oggi Lauro cerca di far va-

lere il suo diritto all'indennizzo integrale, mentre si tratta di questione non regolabile in base alle presenti norme, ma che al più potrebbe essere regolata sulla base delle norme generali relative ai danni di guerra. Questo, per me, deve essere ben chiaro.

TOMÈ, *relatore*. È infatti chiaramente detto nell'articolo 1 del disegno di legge il quale fa sempre riferimento specifico agli articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

PESENTI. Ma è egualmente indispensabile specificare, perchè si è cercato di dare una larga interpretazione alle parole « in dipendenza del Trattato di pace ».

Dico questo anche perchè ultimamente lo Stato ha fatto dei pagamenti che hanno dato luogo a rilievi da parte della Corte dei conti, come, ad esempio, quelli che ammontavano a più di 1 miliardo, a favore della Compagnia internazionale dei vagoni letto.

TOMÈ, *relatore*. Attingendo a quali stanziamenti?

PESENTI. Oneri in dipendenza del Trattato di pace.

TOMÈ, *relatore*. Ma non in relazione a questo articolo, perchè facciamo ora la legge.

PESENTI. Non ho potuto ancora esaminare la documentazione, perchè ho visto solo adesso questa relazione, ma mi sembra che nell'allegato si faccia riferimento a parecchi accordi separati con vari Stati con i quali si sono regolate questioni che avrebbero dovuto essere invece regolate in base al disegno di legge che esaminiamo creando quindi una situazione di favore per certi cittadini. Al di fuori di questo disegno di legge, si è già operato per certi Paesi, una liquidazione delle questioni economiche inerenti allo stato di guerra (requisizioni, danni, ecc.) ed è per questo che il relatore dice che si tratta ormai soltanto di rapporti con alcuni Paesi, perchè gli altri rapporti sono stati regolati, ma, a mio avviso, in violazione del disegno di legge che stiamo discutendo. Mi consta che c'è stato un accordo con il Messico, e così con l'Argentina ed

altri Paesi; e lo Stato italiano ha indennizzato per esempio certi armatori per la perdita di navi sequestrate per atto di guerra e non in dipendenza del Trattato di pace, come dice l'articolo 79, creando un privilegio per loro rispetto agli altri danneggiati di guerra, per i quali valgono le norme dell'ultima legge del dicembre 1953.

Le requisizioni effettuate per atto di guerra vengono giustificate dal belligerante con altri principi; si tratta di preda bellica e ciò nulla ha a vedere con gli articoli 74 e 79 del Trattato di pace. Tutto al più, ripeto, il danneggiato avrebbe dovuto rivalersi verso lo Stato italiano sulla base delle comuni norme che regolano il risarcimento dei danni di guerra.

TOMÈ, *relatore*. Ma gli accordi fatti con le altre nazioni miravano sostanzialmente a precisare quali fossero i reclami di quelle nazioni, e in quale forma, sempre però in relazione agli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, quei reclami dovessero essere soddisfatti.

Non sono in questo momento in grado di esprimere il mio giudizio su questi accordi relativi al Messico e all'Argentina, ma è certo che essi, per quanto riguarda la valutazione dei beni italiani esistenti in quei Paesi, da utilizzarsi per indennizzo a richiesta di quegli Stati o di cittadini stranieri, debbono essere sempre impostati sulla base degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

PESENTI. Io mi sto richiamando appunto alla necessità di vigilare perchè in effetti sia così, come dice il relatore, il che purtroppo non è stato, a quanto mi consta.

TOMÈ, *relatore*. Ho avuto ripetuti contatti con gli uffici per cercare di conoscere il più largamente possibile questa materia, che è amplissima. Da quanto ho udito ho tratto l'impressione che gli accordi fatti con altre Potenze, diverse da quelle che prevalentemente concerne il presente disegno di legge, sono stati vantaggiosi per l'Italia. Quegli accordi non ci debbono preoccupare perchè non hanno portato oneri gravosi per il nostro bilancio.

Dove invece ci sentiamo in una condizione di particolare imbarazzo è proprio nei confronti di quei Paesi che abbiamo menzionato.

PESENTI. Vorrei opporre una argomentazione alla tesi del relatore. Se esaminiamo gli stanziamenti effettuati per « oneri dipendenti dal Trattato di pace » negli scorsi esercizi, così dice il capitolo relativo, vediamo che sono stati stanziati parecchi miliardi, erogati poi in base a questi accordi particolari, che il relatore dice tanto vantaggiosi per l'Italia. Possono forse esserlo in generale, ma soprattutto per alcuni interessi privati.

La questione è cominciata mentre si discuteva ancora il Trattato di pace, con il famoso accordo con l'Egitto che suscitò le rimostranze di tutti i commissari che si trovavano a Parigi, tanto che scrivemmo una lettera al Ministro De Gasperi per sapere come mai fosse stato stipulato quell'accordo, quasi nell'esclusivo interesse del marchese Theodoli.

TOMÈ, *relatore*. Si trattava di una situazione a se stante.

PESENTI. Con quell'accordo pagammo integralmente i danni di guerra concernenti l'Egitto ed ottenemmo lo sblocco dei beni italiani.

TOMÈ, *relatore*. Ma erano danni di guerra, non in conseguenza del Trattato di pace.

PESENTI. D'accordo, e questo è il male. Vennero poi altri accordi, in violazione e della legislazione generale relativa ai danni di guerra e in anticipo sulla legislazione che adesso stiamo facendo, in riferimento all'articolo 79 del Trattato di pace. In sostanza si sono fatti accordi per cui si è data la quasi integrale restituzione dei danni di guerra ad alcuni cittadini invocando nei singoli accordi proprio, tra l'altro, l'applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace. Se l'onorevole relatore considera, per esempio, l'accordo con il Venezuela, quello con il Messico, col Brasile, in genere gli accordi con i Paesi dell'America latina, che non credo abbiano subito danni consistenti da parte della nostra attività bellica ma che hanno approfittato dello stato di guerra per impadronirsi dei nostri beni, vedrà che questi accordi hanno dato luogo a pagamenti notevoli, per parecchi miliardi di lire, pagamenti che, come ho già detto, hanno provocato dei rilievi da parte della Corte dei conti.

TOMÈ, *relatore*. Ma qui siamo nel campo dei danni di guerra veri e propri e non dei danni conseguenti al Trattato di pace. È possibile che nella valutazione di questi danni di guerra si possa aver fatto riferimento anche all'articolo 79 del Trattato di pace, ma questa può essere una norma recepita nell'accordo italo-egiziano, che però vive di vita propria, dato che la natura dell'indennizzo poggia su una situazione di fatto e giuridica completamente diversa e distinta dal Trattato di pace. Il riferimento all'articolo 79 del Trattato di pace non modifica la diversità sostanziale delle cose.

Con questo non voglio dire che l'accordo italo-egiziano sia stato vantaggioso o meno. Conosco le critiche mosse a quell'accordo, perchè si è ritenuto che si sia pagato oltre il dovuto. Tengo però a precisare che la sistemazione della questione con l'Egitto non ha nulla a che vedere direttamente con il disegno di legge che stiamo discutendo che riguarda specificamente i beni soggetti a perdita in dipendenza del Trattato di pace.

PESENTI. Io vorrei si facesse un esame per vedere come questi singoli accordi violano il principio, giustamente riconfermato, che l'articolo 79 del Trattato di pace è un articolo eccezionale e si deve riferire al solo caso previsto di requisizioni e impossessamento di beni di cittadini italiani ai soli effetti della esecuzione delle clausole del trattato di pace.

Se non vi fosse stato questo articolo si sarebbe trattato anche in questo caso di comuni danni di guerra e i singoli cittadini italiani avrebbero dovuto rivolgersi allo Stato per chiedere l'indennizzo in base alla normale legislazione sui danni di guerra. Invece, eccezionalmente, si è voluto fare — o meglio ci è stato imposto — un trattamento più favorevole; si è detto: cittadini menzionati nell'articolo 79, voi avrete l'indennizzo completo, sia pure con diversa valutazione, per i danni subiti in conseguenza del Trattato di pace. Questa eccezione non può e non deve essere estesa.

È avvenuto invece che grandi gruppi finanziari e armatoriali hanno spinto il Governo italiano a stipulare accordi separati con diversi Paesi, in base ai quali, richiamandosi anche all'articolo 79 del Trattato di pace, che

non ci entrava, hanno ottenuto il quasi totale risarcimento dei danni avvenuti non in conseguenza del Trattato di pace, ma per atti di guerra.

Desidero quindi far rilevare che in questi accordi si è snaturato il principio affermato dall'articolo 79 del Trattato di pace ciò che, ripeto ancora una volta, è confermato dai rilievi e dalle riserve della Corte dei conti in occasione di alcuni pagamenti, e che è nostro dovere rivedere tutta la materia, compresi gli accordi già conclusi.

TOMÈ, *relatore*. Mi rendo conto dell'importanza dei rilievi fatti dall'onorevole Pesenti, ma non vorrei fossimo indotti ad entrare in una indagine non pertinente al tema della nostra discussione. La questione dell'accordo con l'Egitto è cosa a se stante, che non ha attinenza con l'attuale regolamentazione, che riguarda danni subiti in conseguenza del Trattato di pace.

Non vorrei insomma che allargassimo troppo la discussione allontanandoci dalla materia oggetto del disegno di legge.

MARIOTTI. Vorrei solo un chiarimento: i denunciati sono in prevalenza privati o società? È un punto che mi sembra assai importante, anche ai fini della valutazione dell'onere da sostenere.

Da quanto ha detto il senatore Pesenti mi sembra si tratti in prevalenza di società. Non so se queste società fino ad oggi abbiano portato in bilancio i presunti indennizzi, e se perciò essi siano stati soggetti o meno ad un determinato regime fiscale.

Chiedo al relatore di volere informare più minutamente la Commissione sulla natura dei denunciati. Tale elemento potrebbe servirci anche per fare, se non una discriminazione, una regolamentazione oculata, dato che il provvedimento in esame comporta un onere non indifferente.

FORTUNATI. In una lontana discussione su un bilancio preventivo, alla presenza dell'onorevole Pella constatatai come in esso fosse prevista una cifra in diminuzione, rispetto a quella del bilancio precedente, concernente

oneri derivanti dall'applicazione del Trattato di pace.

Chiesi all'onorevole Pella se non fosse necessario chiarire, una volta per sempre, di fronte al Parlamento, una prospettiva economico-finanziaria di carattere generale, sul peso di detti oneri, non essendo possibile al Parlamento approvare ogni anno uno stanziamento in bilancio di somme sulla cui portata e prospettiva generale non veniva data dal Governo alcuna indicazione.

La domanda non ebbe risposta; anzi fu precisato che, allo stato delle cose, non si poteva eseguire una valutazione. Sta di fatto, però, che in tutti i bilanci preventivi dal 1948 ad oggi sono comparsi dei capitoli specifici intitolati « oneri derivanti dalla applicazione del Trattato di pace ».

Sta di fatto anche che, dopo la discussione di preventivi, avremo finalmente una prima discussione di consuntivi. Dico finalmente perchè non dobbiamo dimenticare che noi siamo la continuazione di una Commissione la quale nella legislatura passata ha a più riprese vivacemente richiesto la discussione dei consuntivi, facendo presente che il Parlamento moderno si è sviluppato non per discutere i « preventivi », ma, sostanzialmente, per esaminare i « consuntivi ».

Mi domando come noi faremo a discutere i consuntivi se, come è certo, dall'esame di essi risulterà che il capitolo dedicato agli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato di pace in realtà non è stato utilizzato a questo scopo, ma per il pagamento di danni di guerra che non si configuravano negli articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

Non vi sarà soltanto questa questione: già la Corte dei conti ha indicato che, in sede di consuntivo, vi sono spese cui non fa fronte alcun capitolo del bilancio. Credo che per la prima volta nella storia del Parlamento moderno ci troveremo non solo di fronte alla constatazione che il potere esecutivo ha speso senza avere capitoli di spesa, ma ci troveremo di fronte anche ad un potere esecutivo che ha speso su capitoli che avevano una destinazione completamente diversa.

L'onorevole relatore dirà che quanto io dico non è questione pertinente all'esame del disegno di legge. Il che non è esatto, perchè,

sia pure sottilmente, l'onorevole relatore farebbe intravedere che, mentre per tutti gli altri Paesi le questioni in oggetto sono state risolte, resterebbe soltanto un gruppo di Paesi con i quali tali questioni non sono state risolte. Ma io dico: con altri Paesi non abbiamo forse risolto questioni che non rientravano negli articoli 74 e 79 del Trattato di pace? I 6 miliardi che ha avuto la Edison per Briga e Tenda, che c'entrano?

PRESIDENTE. Li ha avuti la C.I.E.L.I.

FORTUNATI. Comunque i miliardi sono stati erogati da un capitolo intitolato « Oneri derivanti dalla applicazione del Trattato di pace ».

TOMÈ, *relatore*. La denominazione del capitolo è molto generica. Quando tra Italia e Francia si è arrivati all'accordo per Briga e Tenda con la cessione dei territori e dei beni colà esistenti, trattandosi di cessione di beni conseguente a norme specifiche del Trattato di pace, le somme occorrenti per l'indennizzo sono state evidentemente prelevate da quel capitolo.

FORTUNATI. L'onorevole Pella, richiesto da noi di quali oneri si trattasse, si riferì agli articoli 74 e 79 del Trattato di pace. E non poteva essere diversamente, data l'impostazione del bilancio.

Prendete l'impostazione dei bilanci dal 1948 in poi, esaminate le relazioni che li hanno accompagnati, sia da parte del Ministro che dei relatori, e vedrete che non vi è mai fatto alcun richiamo ad oneri che non siano quelli derivanti dagli articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

Ma vi sono altre questioni. Il senatore Tomè, nella prima parte della sua relazione ha a lungo discusso se, in corrispondenza degli articoli 74 e 79, si debba parlare di diritto soggettivo o di interesse protetto. È una questione connessa non solo alla applicazione e interpretazione degli articoli 74 e 79, ma che in dottrina era stata a lungo dibattuta in relazione anche al problema generale del risarcimento dei danni di guerra. Il senatore Tomè sa che la legislazione che si ebbe in Italia su-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

15ª SEDUTA (19 febbraio 1951)

bito dopo la prima guerra mondiale accolse la tesi del diritto soggettivo, mentre le disposizioni legislative emanate prima della seconda guerra mondiale, e quelle recentemente approvate dai due rami del Parlamento in Commissioni speciali, hanno accolto il principio dell'interesse protetto e della concessione di carattere amministrativo.

Non voglio qui riprendere la grossa questione, ma personalmente, e parlo anche a nome del mio Gruppo, ritengo che avremmo dovuto metterci sulla strada dei legislatori del primo dopoguerra.

TOMÈ, *relatore*. Allora, secondo lei, bisognerebbe modificare tutta l'attuale legislazione, compresa la legge sui danni di guerra.

FORTUNATI. Evidentemente.

Dico però che nelle discussioni di questi ultimi anni si è incorsi nel grossolano equivoco di concepire il diritto soggettivo come il diritto ad un risarcimento totale, il che è grossolano dal punto di vista giuridico, pratico e teorico.

Altro è configurare un interesse protetto, ed altro è la misura del *quantum* del risarcimento. Nulla vieta che, nell'ambito della configurazione di un diritto soggettivo, vi siano dei limiti. Il problema della distinzione tra interesse soggettivo e diritto protetto non riguarda il *quantum* ma la tutela, il modo cioè con cui si perviene alla valutazione del *quantum* e alla determinazione delle garanzie.

Vi sono stati notevoli giuristi in Italia, in questi ultimi anni, che hanno sostenuto quanto io dico. Mi appello, dunque, a uomini che del problema si sono occupati e che hanno sostenuto quanto io asserisco. Quando i giuristi hanno scritto in tal senso, nessuno di voi si è scandalizzato o ha replicato. Se volete replicare dovete farlo in altre sedi: vi sono delle riviste, ad esempio, che da anni si pubblicano e che sono dedicate a problemi del genere. Vi è una palestra aperta; intervenite e dite quali sarebbero le condizioni eterodosse che sono state annunziate

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È già intervenuto il Parlamento con legge.

FORTUNATI. Il Parlamento è intervenuto ma in un senso diverso. Il Parlamento non è intervenuto a stabilire che cosa si deve intendere per diritto soggettivo o interesse protetto. Il Parlamento può stabilire ad un certo momento se intende configurare un diritto o un interesse. Ma che cosa sia un diritto o un interesse non è compito certo del Parlamento definire!

TOMÈ, *relatore*. Quando il Parlamento determina concessioni o diritti soggettivi deve pur conoscere quale è il concetto distintivo tra un istituto giuridico e l'altro.

FORTUNATI. Questi concetti io ho già sostenuti nella Commissione per i danni di guerra. In quella sede ho detto che, a mio avviso, il progetto governativo partiva da una premessa erronea. Qualunque potesse essere la conclusione sulla questione, se si doveva configurare un interesse protetto o un diritto soggettivo, è certo che l'argomento che non poteva essere accordato un diritto soggettivo, perchè la situazione economica e finanziaria del momento non era tale da consentire un risarcimento al cento per cento dei danni dai cittadini subiti, non è un argomento giuridicamente valido. Nè credo si possa, ad esempio, come dice il relatore, pensare che un diritto soggettivo sussista soltanto in quanto altri, al di fuori della sfera giuridica di un soggetto, non gli impediscono l'esercizio del diritto stesso. Un diritto soggettivo esiste o non esiste: non è subordinato a fatti esterni.

TOMÈ, *relatore*. Alla azionabilità per lo meno del diritto.

FORTUNATI. Entrando nell'ordine di idee del relatore, ogni qualvolta un diritto soggettivo non è azionabile in concreto perchè il soggetto giuridico non è posto nelle condizioni materiali di poter esercitare il diritto, dovremmo trarne la conclusione che il diritto soggettivo non esiste. Incarceriamo, allora, singoli individui: per il semplice fatto che essi non possono esercitare un diritto soggettivo, si potrebbe argomentare che il diritto soggettivo è nullo! (*Interruzione del relatore*). Ma anche nel caso nostro si tratta di im-

possibilità fisica. Se gli Stati contraenti di un trattato internazionale non danno corso al trattato stesso, non è per questo che il diritto soggettivo viene meno; ci si trova ancora di fronte proprio ad un fatto, che va oltre la sfera del diritto soggettivo stesso. Basta, del resto, supporre due contraenti nel campo del diritto privato che non danno corso ad un negozio giuridico: il diritto soggettivo di un terzo non mi sembra possa venire meno per il fatto che i contraenti, in mala fede, non danno corso alla obbligazione contratta.

TOMÈ, *relatore*. Il terzo può sempre intervenire.

FORTUNATI. Ad ogni modo, la questione non verte tanto sul fatto dell'interesse protetto o del diritto soggettivo; la questione è più grossa. Ritorno all'eccezione sollevata dall'onorevole Pesenti: si tratta di sapere, cioè, sul piano politico-economico-finanziario, se noi veramente vogliamo che le valutazioni siano fatte nell'ambito e nello spirito degli articoli 74 e 79, o se, a seconda dei Paesi contraenti, facciamo entrare nella sfera di detti articoli tutto quello che ci pare e piace. Non basta che il relatore ci dica: tanti sono i milioni di danni denunciati dai cittadini, tanti sono quelli offerti dallo Stato italiano e tanti quelli offerti dall'altro Stato. Sul piano economico, dal momento che si parla di un'azione legata all'applicazione del trattato di pace, emergono strane situazioni. Uno Stato asserisce che ha sequestrato beni dei cittadini di un altro Stato per quindici milioni di dollari, i cittadini asseriscono che i beni sequestrati ammontano a 176 milioni, lo Stato italiano afferma che i beni sequestrati valgono cento milioni. Lo Stato italiano potrebbe avere interesse ad ammettere che i danni sono di quindici milioni! Ci volete spiegare la strada attraverso cui da 176 milioni denunciati dai cittadini propri, lo Stato italiano arrivi a 100 milioni di dollari, contro la dichiarazione di 15 milioni dello Stato che ha eseguito la confisca?

TOMÈ, *relatore*. Ho già risposto a questo interrogativo quando, nella mia relazione, ho detto che la valutazione dei beni deve essere

fatta nello spirito di buona fede con cui si sono poste le clausole degli articoli 74 e 79, anche se poi, sul piano esecutivo, ci sono state delle deformazioni. Nell'espone le cifre, ho salvaguardato in pieno l'aderenza alla realtà ed alla concretezza della valutazione, e mi spiego: può darsi benissimo il caso che delle ragioni politiche inducano il Governo italiano a realizzare un accordo anche se la valutazione che si è determinata in questo accordo è inferiore alla realtà, proprio perchè ci possono essere ragioni diverse e superiori di carattere politico, che possono indurre il nostro Governo a fare l'accordo, ma, con ciò, non è detto che i cittadini italiani debbano essere sacrificati solo per il fatto che considerazioni diverse sono state poste a base dell'accordo. Ed è per ciò che ho voluto dire quella parola rasserrenatrice nella mia relazione, affermando che bisogna far riferimento alla buona fede ed alla giusta valutazione.

FORTUNATI. Ma dobbiamo pure renderci conto della realtà delle cose e delle persone.

TOMÈ, *relatore*. Ho voluto fare una formale affermazione, perchè deve formare elemento d'interpretazione della legge. Con essa ho risposto anche alle sue osservazioni, onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Permetta, onorevole Tomè, non basta fare delle osservazioni! Se bastasse fare osservazioni per risolvere i problemi allora non esisterebbe più alcun motivo di discussione. Se lei stesso, onorevole Tomè, dice che, per motivi che esulano in un certo senso dalla competenza della 5ª Commissione, lo Stato italiano può accettare o una valutazione inferiore od una valutazione superiore alla realtà, allora io, come membro della 5ª Commissione, debbo dire che, siccome in realtà non si tratta di un interesse generico dello Stato italiano, ma si tratta di un interesse dello Stato italiano connesso ad un concreto interesse privato, altro è valutare in maniera inferiore e altro è valutare in maniera superiore! In definitiva la valutazione non si risolve affatto in un generico interesse della società nazionale; ma la valutazione si risolve nel dare, a spese di tutta la collettività



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)15<sup>a</sup> SEDUTA (19 febbraio 1954)

nazionale, un indennizzo superiore al danno sofferto a cittadini concreti e a società economiche concrete della società italiana!

TOMÈ, *relatore*. Ma è la Commissione che deve poi approvare l'accordo.

FORTUNATI. Ma lei stesso ha affermato in principio (ed io la seguo) che non si può fare un'affermazione in astratto. Non si può dire in astratto che i danni ammontano non a 15 milioni e non a 176, ma a 100 milioni di dollari.

Occorre sapere anzitutto se i beni rientrano o no negli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, perchè la legge è imperniata su questi due articoli. Ed allora la polemica, secondo me, non va fatta sul piano di una volontà deformatrice nella valutazione. Se l'Unione Sovietica sostiene che detti beni non rientrano nei due articoli della legge, allora si spiegano i 15 milioni di dollari dichiarati. Se lo Stato italiano fa rientrare detti beni in tale articolo, allora vengono fuori 100 milioni, così come ne potrebbero risultare 200!

TOMÈ, *relatore*. In conseguenza dell'accordo La Malfa, le Commissioni paritetiche italo-russe hanno già raccolto in elenchi specifici i beni soggetti a perdita, che debbono passare in dominio della Russia. Quindi, non stiamo più nell'astratto, ma sul terreno concreto: si tratta di dare a quei beni la giusta valutazione.

FORTUNATI. Già, ma in concreto! D'altra parte, vi è una ulteriore argomentazione di fondo. Il principio generale che sta alla base della legge sul risarcimento dei danni di guerra, salvo casi eccezionali, è quello del ripristino dei beni e dell'investimento dei beni stessi in Patria. Abbiamo nel nostro caso, una relazione che ci dice, tra l'altro, che si tratta di beni in gran parte nazionalizzati. Ora, se si tratta di beni in gran parte nazionalizzati, è ovvio che gli indennizzi saranno dati a cittadini o a società che non potranno certo più investirli nei territori in cui si trovavano i beni nazionalizzati.

TOMÈ, *relatore*. Ma ciò è escluso.

FORTUNATI. Ed è questo il punto! Voglio sapere qual'è la ragione sostanziale, sul piano giuridico e su quello economico-finanziario, dell'esclusione. Se al cittadino italiano poniamo come condizione per la concessione del contributo il reimpiego, secondo la legge generale sui danni di guerra...

TOMÈ, *relatore*. Il reimpiego nella legge sui danni di guerra non è obbligatorio.

FORTUNATI. Ma in tal caso vi è l'indennizzo, e l'indennizzo è dato in misura diversa dal contributo. Ho discusso la legge sui danni di guerra: so che vi sono due forme di sovvenzione. L'istituto del contributo è legato al ripristino. Tanto è vero che si sono voluti creare, sul piano politico-economico, i due istituti dell'indennizzo e del contributo, proprio per stimolare l'investimento produttivo nel nostro Paese. Allora io domando: sul piano politico-economico-finanziario (e non faccio questione di diritto soggettivo o di interesse protetto, ed entro nell'ordine di idee della concessione e quindi dell'interesse protetto) perchè per 240 miliardi di beni che, secondo voi, in gran parte non possono più essere reinvestiti nei territori in cui si trovavano, non ponete la condizione del reinvestimento sul territorio nazionale? Ma perchè, per le centrali elettriche di Briga e Tenda, di fronte alla situazione generale del nostro Paese, non ponete la condizione che i miliardi che darete alle società proprietarie, siano reimpiegati sul territorio nazionale? Qui vi è un problema di politica economica di carattere generale che va oltre la questione di equità. Se lo Stato italiano, entrando nell'ordine di idee della concessione amministrativa e per un principio di equità non attende nemmeno che le correzioni degli articoli 74 e 79 siano realizzate; se questo intervento dello Stato italiano dovuto alla sua iniziativa autonoma risponde a criteri conformi a esigenze generali di giustizia; è certo, però, che vi è una esigenza di politica economica di fondo nella situazione del nostro Paese, che non può essere elusa. Noi andiamo continuamente alla ricerca nelle pieghe del bilancio, di tutte le forme di finanziamento per investimenti pubblici. Io posso capire che vi siano dei cit-



tadini che si trovino in condizioni di particolare disagio, per cui il milione concesso può rappresentare la condizione indispensabile per incominciare a vivere. Va bene: facciamo allora delle distinzioni, individuando i cittadini per i quali l'indennizzo rappresenta la possibilità di vita. Ma vi sono individui e società azionarie, che possiedono già un complesso economico che alimenta una attività produttiva. Se a costoro lo Stato deve concedere miliardi di indennizzo, sia posta in ogni caso la condizione perentoria che i miliardi siano reinvestiti nel processo produttivo del nostro Paese. Credo che sia il minimo che dobbiamo chiedere e fissare nello strumento giuridico al nostro esame. Ripeto che per chi ha diritto ad un milione d'indennizzo il problema non sorge. Sorge per chi avrebbe diritto a decine o centinaia di milioni! (*Interruzione del senatore Corti*).

Secondo me è possibile la distinzione. Si può tener conto dell'ammontare dell'indennizzo, che è la chiave di volta, per stabilire con quali figure economiche abbiamo a che fare. Ed allora, se l'ammontare dell'indennizzo è la chiave di volta della situazione economica, riferiamoci all'ammontare dell'indennizzo e vediamo di trovare la soluzione.

ZOTTA. Ritengo che la discussione debba avere un seguito, per cui faccio pochissimi rilievi, ripromettendomi, quando avrò avuto dei chiarimenti, di intervenire successivamente. La questione ha un'importanza molto grande. Lasciamo stare la questione di carattere giuridico, se si tratti di un interesse occasionalmente protetto ovvero di un diritto soggettivo. La realtà è che non esiste, nè in Italia nè altrove, un principio giuridico da cui scaturiscano dei diritti al risarcimento dei danni di guerra. Il problema va posto in questa maniera: non esiste un diritto al risarcimento dei danni di guerra, come non esiste il diritto ad ottenere una pensione di guerra, come non esiste il diritto ad ottenere il risarcimento per la perdita della vita umana. L'uomo che si sacrifica in combattimento, le mutilazioni e le invalidità che egli subisce per la difesa della Patria, o il danno che si verifica sui suoi averi, sono fatti che nè in Italia nè in altri Paesi, danno per

sè diritto al risarcimento verso lo Stato, perchè, facendo parte dello Stato, il cittadino ne subisce le vicende e quindi tutto ciò che avviene in ordine ad un evento di guerra. La prova di ciò è data dal fatto che, di volta in volta, dopo ogni guerra, vi è una legge sulle pensioni di guerra, come vi è una legge sui danni di guerra per stabilire delle forme di risarcimento. E giustamente affermava il collega Pesenti che il principio che deve vigere in materia è quello di trattare la questione odierna alla stregua di quella sui danni di guerra...

TOMÈ, *relatore*. Non si tratta di danni di guerra; si tratta di oneri conseguenti al trattato di pace. Sono indennizzi da dare a pochi cittadini che pagano con i propri beni per tutta la Nazione.

ZOTTA. Sono però oneri connessi con le vicende della guerra. È come una bomba che cade su un edificio e ne risparmia un altro. (*Interruzione del relatore*). Qui di particolare vi è un trattato di pace e vi sono due articoli sui quali bisogna fermare la nostra attenzione. È stata posta la questione se da questi articoli scaturisca un diritto soggettivo perfetto o un interesse legittimo. Noi consideriamo come un fatto giuridico il trattato di pace, tant'è che la legge odierna si innesta su di esso. Mi sembra che le considerazioni fatte in proposito nella relazione, che, come tutte le altre dell'onorevole Tomè, è ammirevole, relative alla possibile inadempienza di un trattato, debbano essere un po' sfumate, perchè si tratta di una grossa questione di carattere internazionale che sommuoverebbe tutto.

TOMÈ, *relatore*. L'ho posta come possibilità di esame, non come questione.

ZOTTA. Dunque la legge, che andiamo ad approvare, trova il suo riferimento in un obbligo assunto nel trattato di pace. Si tratta ora di stabilire i criteri e la misura dell'indennizzo. A tal'uopo questo ricordavo che, la materia essendo connessa con eventi di guerra, deve, per le ragioni dette all'inizio, essere trattata alla stregua dei criteri adottati con la legge sui danni di guerra. Non vi è ragione

per una distinzione con carattere di maggior riguardo per coloro che hanno investito i loro beni all'estero anzichè in Italia. E, a questo riguardo vi debbo far presente la mia vivissima preoccupazione nel sentir parlare di richiesta dell'ordine di 240 miliardi, cifra straordinaria che il bilancio dello Stato non può assolutamente sostenere.

Vi sono attualmente ancora pratiche con importi altissimi. Ci è per esempio la Viscosa che pare chieda 11 miliardi. Ma vogliono comprendere questi signori che c'è stata di mezzo una guerra? Cosa rappresentano queste percite di fronte alla scomparsa di un figlio?

È inutile che adesso io vi rammenti la situazione in cui si trova il nostro bilancio. Abbiamo per il 1953-54 un *deficit* di 365.000.000.000, che...

TOMÈ, *relatore*. L'onere è diviso in vent'anni.

ZOTTA. È un pessimo sistema quello di vincolare i futuri Governi in misura tale da doverli costringere a seguire un programma obbligato in ogni sua parte. Diamo una certa elasticità di movimento ai Governi che dovranno venire.

Concludendo io prego l'onorevole Presidente di rinviare la discussione per poter procedere ad un pacato esame di quale effettivamente sia l'ammontare dell'onere dello Stato in ordine all'indennizzo ed anche per darci tempo di poter meglio studiare la densa e brillante relazione del senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore*. Desidero far presente che i rappresentanti delle Associazioni degli interessati si sono dichiarati disposti a rinunciare a quelle maggiori rivendicazioni che si prospettavano in un primo tempo, soprattutto quella dell'affermazione del diritto soggettivo, purchè si giunga nel più breve tempo possibile all'approvazione del disegno di legge.

Non va dimenticato che molti di questi danneggiati vivono in una situazione economica aleatoria. Mi permetto quindi di rivolgere un caldo appello alla Commissione affinché voglia affrontare con la massima solerzia e celerità la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Desidero far presente, per attenuare le preoccupazioni del senatore Zotta, che la cifra di 240 miliardi riguarda le denunce. In particolare 140 miliardi concernono l'Etiopia e 62 miliardi la Russia.

TRABUCCHI. In vista della discussione che la Commissione affronterà ampiamente la prossima volta in ordine al presente problema, vorrei riassumere in alcuni punti precisi le questioni sulle quali ritengo noi ci si debba sostanzialmente soffermare.

Innanzitutto: diritto soggettivo o interesse legittimo? Dobbiamo vedere se attraverso la legge di approvazione del Trattato di pace si sono creati dei diritti soggettivi o meno. Dobbiamo inoltre decidere se tener conto eventualmente solo dei cosiddetti diritti già costituiti o anche di quelli che si costituiranno.

Seconda questione, posta in modo molto chiaro dall'onorevole relatore: è opportuno estendere la disposizione di legge ai soggetti a perdita oltre che ai danneggiati? E in caso affermativo, quale sarebbe il maggior onere per il Tesoro?

TOMÈ, *relatore*. Non esiste nessuna variazione di onere. Si tratta di una questione ormai superata.

TRABUCCHI. Terzo quesito: dobbiamo ammettere il pagamento anche in caso di nazionalizzazione oppure no?

Quarto quesito, posto dal senatore Pesenti: ammettiamo l'indennizzo anche per i casi di passaggio di territorio? Anche questo è un punto che, in base al diritto internazionale, noi dobbiamo inquadrare nel problema generale.

Dal Trattato di pace si ricava che noi paghiamo « beni, diritti ed interessi ». Quinta domanda: il termine « interessi » che significato ha nel caso particolare?

Sesta questione: modalità di pagamento. Noi progettiamo di pagare attraverso un'emissione di prestito di circa 200 miliardi, calcolando che una quarantina di miliardi vengono pagati in contanti. Occorrerà esaminare quali sono le conseguenze che sul mercato obbligazionario potrà avere un'emissione di questa portata. Il costo del prestito, calcolando un interesse dell'8 per cento, si aggirerà su una

ventina di miliardi all'anno. Vi è poi la questione della capacità di assorbimento sul nostro mercato di una massa di titoli di Stato che verranno a trovarsi in concorrenza con altri titoli che lo Stato ha la necessità di piazzare. Su questo punto desidererei conoscere in particolare l'opinione del Ministro del tesoro.

Settima domanda: dobbiamo impostare un obbligo di reimpiego o meno?

In ultimo desidererei sapere dal rappresentante del Ministero del tesoro quanto è stato già pagato attraverso trattati e convenzioni particolari sul capitolo degli oneri derivanti dal Trattato di pace per poter avere un'idea di quale sia il nostro onere per quanto riguarda questa voce in relazione all'intero settore dei danni di guerra.

Sui punti che ho sopra schematicamente enunciati desidererei avere nella prossima seduta il parere dell'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Poichè diversi oratori hanno rivolto richiesta di dati ed informazioni al relatore, ritengo che sia necessario un rinvio per dare modo al senatore Tomè di raccogliere gli elementi necessari. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 112, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » (217)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952 n. 112, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**BRACCESI, relatore.** Nell'aprile del 1952 il Senato, dopo un'ampia discussione, trovandosi nella necessità, ormai divenuta bruciante, di concedere ai dipendenti dello Stato i miglioramenti economici promessi fin dal 1951, approvò, pur rilevandone alcune manchevolezze, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il disegno di legge concernente: « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » e comportante un'onere di oltre 61 miliardi. Fui allora modesto relatore di maggioranza e sostenni una parte certamente non simpatica, in quanto, costretto dall'urgenza dell'approvazione del provvedimento, fui messo in condizioni di negare la benchè minima variazione al progetto di legge presentato.

Oggi, col disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati nella passata legislatura, rimasto inoperante per lo scioglimento del Senato, ripresentato dallo stesso onorevole Cappugi alla nuova Camera e da questa approvato il 25 novembre 1953, pur non apportandosi modifiche sostanziali che di fatto spostino le condizioni economiche del personale statale, si propongono dei miglioramenti non comportanti alcun aumento d'onere ma una migliore armonia distributiva della legge del 1952.

Per sopperire alle necessità delle categorie inferiori al grado 10°, circa 800 mila unità, che con gli aumenti di stipendio, di paga, di retribuzione e di indennità varie secondo le tabelle riportate dalla legge del 1952 ispirate e regolate da un particolare punto di rivalutazione, avrebbero riportato soltanto un modesto aumento, qualche volta inferiore alle mille lire, sul preciso indirizzo e voto della Camera dei deputati, si stabilì che l'aumento minimo netto di ciascun dipendente statale sarebbe stato per lo meno di 2 mila lire. Tecnicamente come provvide la legge a questo voto? Stabili che coloro che con l'aumento delle tabelle usufruivano di un aumento inferiore alle 2 mila lire godessero, con un assegno *ad personam*, della differenza.

In relazione a detta norma si verificarono inconvenienti di due tipi: amministrativo e sostanziale. Inconvenienti di ordine amministrativo: la difficoltà di un conteggio per ciascuna delle circa 800 mila unità causando

in un primo tempo un lavoro eccezionale e successivamente altro lavoro per tutte le variazioni da conteggiare, in occasione di scatti, di collocamenti a riposo, di cambiamenti di carriera, ecc.; è una notevole complicazione che viene evidentemente a crearsi nel sistema inerente al trattamento economico dei dipendenti statali. Inconvenienti di ordine sostanziale: dell'assegno *ad personam* non può beneficiare il personale entrato in servizio dopo il 30 giugno 1951 nè il personale che entrerà in servizio di qui in avanti, il che costituisce un'ingiusta sperequazione; l'assegno *ad personam* viene riassorbito in occasione dell'aumento dello stipendio per scatto di tabella, o per miglioramento di carriera e ne consegue che tale assegno viene di fatto ad essere un anticipo sul miglioramento a venire piuttosto che un effettivo miglioramento.

Ad evitare questi due ordini di inconvenienti si propone il presente disegno di legge con il quale si stabilisce di trasferire l'assegno *ad personam* nell'indennità di natura stabile. Lo schema di legge è semplice e consta di 7 articoli. Il primo di essi stabilisce le nuove tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo. L'articolo 2 prevede l'estensione per analogia della norma al personale civile e militare delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, ed al personale insegnante. I successivi articoli sono marginali e migliorano le norme relative a qualche particolare situazione.

Questo in sostanza il testo del disegno di legge di cui propongo alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli avverto che il Ministero del tesoro si dichiara favorevole al disegno di legge nel testo che ci è sottoposto, pur osservando che alcune norme sarebbero superflue. Non ne propone la soppressione per non ritardare l'approvazione del provvedimento.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

## Art. 1.

Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, da quelle allegata alla presente legge.

A decorrere dalla stessa data è aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennità di studio spettante al personale insegnante di grado VIII di gruppo *B* ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.

Con effetto dal 1° luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(È approvato).

## Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno supplementivo di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è aumentato di lire 1.400 per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire 1.200 per tutti gli altri sottufficiali.

A decorrere dalla data predetta è istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:

Personale civile e militare di grado XI dei gruppi <i>A</i> e <i>B</i> delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennità di funzione . . . . .	L. 1.050
Personale di grado XII di gruppo <i>B</i>	1.250

L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.

(È approvato).

## Art. 3.

Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente arti-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)15<sup>a</sup> SEDUTA (19 febbraio 1954)

colo 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione derivante dalla applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1 della presente legge, le disposizioni previste per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo dell'articolo 10, commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni previste dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese — con la stessa decorrenza del 1° luglio 1951 stabilita dal successivo articolo 34 — al contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737, a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952 n. 212, è, con effetto dal 1° luglio 1951, sostituito dal seguente:

« Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al recupero di quanto corrisposto dal 1° luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'articolo 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952 n. 212 ».

(È approvato).

Art. 6.

Alle categorie di personale in attività o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è stata assorbita in altri assegni e soppressa come emolumento a sè stante, l'indennità medesima non

compete per nessun altro titolo dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale in attività e in quiescenza di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dalla data dalla quale detta legge ha avuto effetto.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali.

Le stesse disposizioni possono, con l'osservanza delle condizioni, limitazioni e modalità stabilite rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, essere estese, in quanto applicabili, al personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè a quello degli enti contemplati dall'articolo 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

ALLEGATO.

**Accordi internazionali  
conclusi in dipendenza del Trattato di pace.**

ALBANIA. — Nulla si è concluso con l'Albania in materia di applicazione del Trattato di pace, dato che gli albanesi si sono sempre rifiutati di discutere la situazione di tutto il complesso dei beni, diritti ed interessi italiani in Albania.

ARGENTINA. — I beni italiani già bloccati in quel Paese, furono liberati in seguito all'Accordo del 13 ottobre 1947 (approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385).

AUSTRALIA. — Con lo scambio di Note del 24 maggio 1952 si è concordato:

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

15ª SEDUTA (19 febbraio 1954)

1) lo sblocco dei beni italiani in Australia;

2) la liquidazione dei reclami australiani di cui all'articolo 78 del Trattato di pace entro una determinata data.

Reso esecutivo con decreto presidenziale del 12 settembre 1952, n. 4445 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 1953).

BELGIO. — Con l'Accordo del 24 ottobre 1952 si è concordato:

1) lo sblocco dei beni italiani nel Belgio, nel Congo belga e nel Ruanda Urundi;

2) la liquidazione forfetaria dei reclami belgi di cui all'articolo 76 e 78 del Trattato di pace, eccezion fatta di alcune richieste, già presentate ed escluse di comune accordo dal regolamento forfetario. Tali ultime richieste saranno esaminate dalla Commissione interministeriale istituita in base alla legge 908 del 1º dicembre 1949 e le eventuali controversie saranno regolate in Italia mediante la procedura arbitrale prevista dal Codice procedura civile italiano;

3) l'abolizione della Commissione di conciliazione italo-belga di cui all'articolo 83 del Trattato di pace.

Reso esecutivo con la legge 12 gennaio 1953, n. 61.

BOLIVIA. — I beni italiani in Bolivia furono in via di massima, unilateralmente liberati dal Governo boliviano con un decreto del 12 febbraio 1947. Sono ancora rimasti alcuni crediti di cittadini italiani da liberare, per i quali sono in corso trattative.

BRASILE. — Con l'Accordo dell'8 ottobre 1949 è stato, tra l'altro, concordato il regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace. L'esecuzione di tale Accordo è stata laboriosa (restituzione dei beni alle Compagnie assicuratrici italiane, interessi sui beni tenuti sotto sequestro dai brasiliani, finanziamento della Compagnia di colonizzazione ecc.). Le ulteriori pendenze sono state definite con lo Scambio di Note del 15 settembre 1952.

Reso esecutivo con la legge 27 maggio 1950, n. 623 (*Gazzetta Ufficiale*, 26 agosto 1950).

CANADÀ. — Con l'Accordo del 20 settembre 1951 è stata concordata da una parte la liqui-

dazione, mediante compenso forfetario, dei reclami canadesi, tranne due, e dall'altra, la liberazione dei beni italiani nel Canada. L'Accordo è in corso di esecuzione.

Reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 696 (*Gazzetta Ufficiale*, 5 luglio 1952).

CECOSLOVACCHIA. — Sono state adottate a carico dei beni italiani misure di nazionalizzazione e confisca che esulano dal Trattato di pace.

CEYLON. — Con l'Accordo del 10 marzo 1950, sono state definite le varie questioni in sospeso fra i due Paesi in relazione al Trattato di pace.

Reso esecutivo con decreto presidenziale del 15 marzo 1951, n. 423 (*Gazzetta Ufficiale*, 22 giugno 1951, n. 140).

CILE. — La liberazione dei beni italiani è stata disposta con i decreti cileni del 17 agosto e 8 ottobre 1948.

CINA. — La retrocessione alla Cina della nostra concessione in Tien-Tsin, prevista dall'articolo 5 del Trattato di pace è già stata definita.

Approvazione scambio di Note relative ai danni di guerra e all'articolo 79 del Trattato di pace, del 30 luglio 1947. Legge 16 dicembre 1947, n. 1443 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300).

COLOMBIA. — Con decreto presidenziale del 14 marzo 1950 sono stati restituiti i beni italiani, eccezione fatta per quei beni connessi ad interessi tedeschi, la cui sorte sarà definita caso per caso.

COSTARICA. — Scambio di Note per il ristabilimento dello stato di pace (20 giugno 1948, 20 novembre 1948).

CUBA. — Trattato di pace separata del 30 giugno 1947. (Legge 27 novembre 1947, n. 1442 - *Gazzetta Ufficiale*, n. 300).

DOMINICANA (REPUBBLICA DI). — Trattato di pace separata del 27 settembre 1949, con il quale sono stati, tra l'altro, liberati i beni italiani.

Reso esecutivo con la legge 24 novembre 1950, n. 1100 (*Gazzetta Ufficiale*, 19 gennaio 1951).

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)15<sup>a</sup> SEDUTA (19 febbraio 1954)

EGITTO. — Per il regolamento delle varie questioni derivanti dalla guerra, sono stati conclusi i seguenti Accordi:

Accordo del 10 settembre 1946 (approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512).

Scambio di Note del 25 settembre 1947.

Scambio di Note del 10 marzo 1948.

Esecutivi con decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227 (*Gazzetta Ufficiale*, 9 aprile 1948, n. 84, Supplemento ordinario).

Attualmente è in corso di perfezionamento il passaggio di proprietà degli immobili (Stadio ex-Littorio del Cairo e Scuole) dall'Italia all'Egitto. È pure in corso l'acquisto, da parte dell'Italia, di uno stabile da adibire a scuole italiane in Egitto. Tra non molto ultimerà i propri lavori la Commissione di conciliazione per la valutazione dei danni subiti dai cittadini egiziani in Italia di cui all'articolo 6 dell'Accordo del 10 settembre 1946.

Reso esecutivo con la legge 21 agosto 1949, n. 610 (*Gazzetta Ufficiale*, 12 settembre 1949).

Norme di attuazione Accordo 10 settembre 1946, con modificazioni e aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610. (Legge 29 gennaio 1951, n. 21).

Accordo fra l'Italia e l'Egitto per definizione questioni pendenti a seguito degli accordi 10 settembre 1946, 10 marzo 1948 e 25 settembre 1946, concluso al Cairo con scambio di Note il 5 dicembre 1950 (decreto presidenziale 14 aprile 1951, n. 426).

EL SALVADOR. — Trattato di pace separata del 1° settembre 1949.

ETIOPIA. — Nessuna questione derivante dal Trattato di pace è stata finora definita con l'Etiopia. Con la recente ripresa delle relazioni diplomatiche saranno intavolate le trattative per la definizione delle varie pendenze.

In seguito alla recente visita dell'onorevole Brusasca ad Addis Abeba, è stato concordato, tra l'altro, l'invio a Roma di una apposita Delegazione etiopica.

FRANCIA. — Sono stati conclusi con la Francia, in applicazione del Trattato di pace, i seguenti Accordi:

1) Accordo per la restituzione del naviglio (1° giugno 1946), reso esecutivo con legge 13 novembre 1947, n. 1422, modificata con decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149 (*Gazzetta Ufficiale*, 23 dicembre 1947, n. 294);

2) Accordo del 29 novembre 1947, approvato con decreto 31 dicembre 1947, n. 1646, integrato da successivi scambi di Note per la liberazione dei beni italiani nei territori della Unione francese mediante pagamento di lire 15 miliardi ridotti a 14. in quanto eccettuati i beni siti nel territorio della Reggenza di Tunisi;

3) Accordo per le Centrali dell'Alta Valle della Roia divenute francesi in applicazione dell'articolo 74 D 2, concluso a Parigi il 12 luglio 1949 (decreto presidenziale 28 luglio 1950, n. 1243);

4) Accordo per gli Archivi di Nizza e Savoia del 1° agosto 1949 (decreto presidenziale 23 febbraio 1950, n. 136);

5) Accordo del 28 novembre 1950 con cui furono definite tutte le questioni dipendenti dagli articoli 75 e 77 del Trattato;

6) Accordo per la soluzione di alcune questioni controverse in relazione all'articolo 79 del Trattato di pace ed agli Accordi del 29 novembre 1947;

7) Scambio di Note del 2 febbraio 1951 relative ai beni italiani in Tunisia (decreto presidenziale 30 luglio 1951, n. 1771).

Nel complesso sono state risolte le questioni più importanti e difficili. Restano da definire alcune pendenze relative all'applicazione delle norme di cui all'Allegato XIV del Trattato di pace.

GRAN BRETAGNA. — Le questioni relative allo sblocco dei beni italiani nel Regno Unito e il regolamento dei crediti britannici prebellici sono state definite con l'Accordo finanziario italo-britannico n. III del 17 aprile 1947, approvato con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 466 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 114, supplemento).

Per i beni italiani in Cirenaica scambio di Note 7 novembre 1951 - legge 12 marzo 1953, n. 183 (*Gazzetta Ufficiale*, 8 aprile 1953).

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni

italiani in Libia, concluso a Londra a mezzo di scambi di Note, il 28 giugno 1951 - legge 30 luglio 1952, n. 1301 (*Gazzetta Ufficiale*, 17 ottobre 1952).

GRECIA. — La maggior parte dei complessi problemi è stata regolata con l'Accordo del 31 agosto 1949, approvato con legge 6 ottobre 1951, n. 1752. Sono attualmente in corso trattative per la liquidazione forfetaria, da parte italiana, dei reclami di cui all'articolo 78 del Trattato di pace. Esecuzione dell'Accordo con la Grecia per questioni derivanti dal Trattato di pace, decreto ministeriale, 21 ottobre 1949.

Reso esecutivo con la legge 6 ottobre 1951, n. 1752 (*Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1952).

GUATEMALA. — Trattato di pace separata del 10 settembre 1949.

Reso esecutivo con la legge 24 novembre 1950, n. 1150 (*Gazzetta Ufficiale*, 8 febbraio 1951).

HAIITI. — Trattato di pace separata dell'11 dicembre 1948, con il quale sono stati, tra l'altro, liberati i beni italiani.

Reso esecutivo con la legge 13 dicembre 1951, n. 1661 (*Gazzetta Ufficiale*, 5 febbraio 1952).

HONDURAS. — Trattato di pace separata del 12 maggio 1947.

INDIA. — Il Custode della Proprietà Nemica ha mantenuto il blocco sui beni italiani in India, adducendo il mancato esame, da parte delle Autorità italiane, delle domande indiane di risarcimento danni. Tali domande, di entità considerevole, si riferiscono principalmente a requisizioni e sequestri di merci indiane avvenuti nei porti delle ex-colonie italiane.

Sono altresì da regolare i crediti indiani prebellici, in gran parte versati presso l'Ufficio italiano dei Cambi.

IRAN. — Lo sblocco dei beni italiani è stato iniziato nell'agosto 1947 ed è stato portato a termine nel 1949.

IRAQ. — In seguito all'adesione dell'Iraq al Trattato di pace (22 ottobre 1949) furono subito intavolate delle trattative per la definizione delle varie pendenze.

Rimangono da risolvere solo alcune questioni di dettaglio.

JUGOSLAVIA. — Il complesso delle difficili questioni economiche derivanti dal Trattato di pace è stato in parte regolato ed in parte impostato con i seguenti Accordi:

1) Accordo per la *ripartizione del materiale rotabile* e di altro materiale ferroviario, firmato a Belgrado il 18 agosto 1948;

2) Accordo per il trasferimento dei *beni mobili* degli optanti firmato a Belgrado il 18 agosto 1948;

3) Accordo relativo al trasferimento dei *fondi* degli optanti firmato a Belgrado il 30 agosto 1948;

4) Accordo sugli acconti che il comune di Gorizia pagherà alla Jugoslavia *per l'acqua fornita dalle sorgenti e dagli impianti di Fontefredda e Moncorone*, situati in territorio jugoslavo;

5) Accordo per il *piccolo traffico di frontiera*. Esecuzione con decreto presidenziale del 5 dicembre 1949, n. 1141;

6) Accordo per gli *scambi di prodotti locali* di alcune zone di confine;

7) Accordo riguardante i *beni, diritti ed interessi italiani* in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949 (legge 8 luglio 1950, n. 584 - *Gazzetta Ufficiale*, 17 agosto 1950);

8) Protocollo per i *macchinari ROMSA*, firmato a Belgrado il 5 maggio 1949 (decreto presidenziale 8 luglio 1950, n. 584);

9) Accordo per il *naviglio mercantile e le restituzioni*, firmato a Roma il 6 agosto 1949, con cui furono liquidati con soli due miliardi pretese jugoslave per oltre 15 miliardi, comprese quelle per l'articolo 78 (reso esecutivo con decreto presidenziale 11 gennaio 1950, n. 179);

10) Accordo del 23 dicembre 1950 regolante le seguenti materie:

*riparazioni ed i pagamenti a noi dovuti per l'Accordo beni del 23 maggio 1949* (legge 8 luglio 1950, n. 584 - *Gazzetta Ufficiale*, 17 agosto 1950);



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)15<sup>a</sup> SEDUTA (19 febbraio 1954)

le opzioni con la possibilità di revisioni e di non riconoscimento delle cittadinanze italiane;

la materia degli *Archivi* da dividere o da cedere;

i diritti di *proprietà artistica e letteraria*;

il *materiale ferroviario*;

il perfezionamento degli *Accordi* del 1948 per il trasferimento dei *beni mobili* e di *fondi degli optanti* e per il materiale rotabile;

l'acquisto della *sede della Legazione di Jugoslavia a Roma*.

Nonostante sia stata conclusa una tale mole di accordi, la normalizzazione dei rapporti economico-finanziari tra i due Paesi non potrà considerarsi raggiunta fino a quando non si saranno effettivamente liquidate le partite di dare ed avere rappresentate dai beni italiani che il Governo jugoslavo deve indennizzare e dall'importo delle riparazioni che il Governo italiano deve ancora versare.

LIBANO. — I beni italiani sono stati dissequestrati con ordinanza del Ministero delle finanze libanese del 10 aprile 1947.

LUSSEMBURGO. — Da parte italiana non si è voluta mai riconoscere — per motivi giuridici — l'applicabilità del Trattato di pace nei confronti del Lussemburgo.

Si stanno pertanto attualmente concordando, fra le varie Amministrazioni italiane competenti, le opportune basi per offrire al Governo del Lussemburgo di liquidare le varie pendenze esistenti fra i due Paesi in un quadro transattivo, senza alcun riferimento al Trattato di pace.

MESSICO. — Con lo scambio di Note del 10 luglio 1952 è stato, tra l'altro, concordato il regolamento delle partite di debito e credito pendenti tra i due Governi mediante compensazione.

Il saldo passivo a carico dell'Italia è stato inserito in una transazione commerciale di 10 milioni di dollari.

Reso esecutivo con decreto presidenziale 13 gennaio 1953, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 1953).

MONACO (Principato). — Con il recente Scambio di Note del 4 dicembre 1951 sono state definite le varie pendenze tuttora in sospeso tra i due Paesi in dipendenza della passata guerra (è da tenere presente che il Trattato di pace non è applicabile al Principato di Monaco).

Con tale Scambio di Note si è liquidata la questione dei danni arrecati al Principato dalle truppe italiane durante il periodo dell'occupazione militare, e si è anche concordata la liberazione dei beni italiani già sottoposti nel Principato a misure di sequestro.

Approvato e reso esecutivo con legge 30 luglio 1952, n. 1231 (*Gazzetta Ufficiale*, 29 settembre 1952).

NICARAGUA. — Scambio di Note relativo al ristabilimento dello stato di pace (8 luglio-8 agosto 1949).

NORVEGIA. — È stata preannunciata, da parte norvegese, la presentazione di alcuni reclami per danni di guerra di cui all'articolo 78 del Trattato di pace (la Norvegia è beneficiaria di alcune disposizioni del Trattato di pace in base all'articolo 84 del Trattato stesso).

NUOVA ZELANDA. — Con lo Scambio di Note 18 aprile 1950 è stato concordato lo sblocco dei beni italiani.

PAESI BASSI. — Con l'Accordo del 15 giugno 1951 è stata concordata la liberazione dei beni italiani sottoposti a misure di sequestro in Olanda, mentre, da parte italiana, ci si è impegnati a liquidare i reclami olandesi di cui all'articolo 78 del Trattato di pace entro un dato termine.

PAKISTAN. — I beni italiani in Pakistan sono tuttora sottoposti a misure restrittive. Sono attualmente in corso delle trattative per ottenerne la liberazione.

PALESTINA. — Poiché non è stato possibile ottenere l'estensione alla Palestina degli Accordi italo-britannici del 17 aprile 1947 prima che le autorità inglesi lasciassero il territorio e sorgesse lo Stato d'Israele, sono tuttora in sospeso fra i due Paesi alcune complesse questioni derivanti dalla passata guerra (beni italiani, per un ammontare ingente, tuttora tenuti sotto sequestro in Israele i reclami israel-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

15ª SEDUTA (19 febbraio 1954)

liani verso l'Italia per danni subiti durante il periodo bellico in Trieste).

Sono in corso trattative per la definizione delle pendenze esistenti.

PANAMA. — Scambio di Note per il ristabilimento dello stato di pace.

POLONIA. — Tutte le questioni sono rimaste in sospenso in relazione alla situazione politica generale.

SIRIA. — La situazione dei beni italiani è stata regolata con decreto siriano del 15 febbraio 1948.

STATI UNITI D'AMERICA. — Con gli Accordi Lombardo-Lovett del 14 agosto 1947, resi esecutivi col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747, è stato, fra l'altro, disposto lo sblocco dei beni italiani negli Stati Uniti, subordinandolo all'espletamento di una speciale procedura di certificazione.

Deve essere ancora fissata la destinazione dei beni italiani non reclamati dagli aventi diritto: si attendono, a questo proposito, comunicazioni dalla nostra Ambasciata in Washington.

È in corso l'esame e la liquidazione delle domande di indennizzo presentate da cittadini americani per danni in Italia (articolo 78).

Con la legge 24 novembre 1948, n. 1493, fu approvata la concessione di una equa indennità per danni subiti dalla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America in esecuzione di detti Accordi.

UNIONE DEL SUD AFRICA. — In attesa della conclusione di trattative per la liberazione totale dei beni italiani tuttora soggetti a misure di sequestro in Sud Africa, si è recentemente concordata una liberazione parziale delle attività liquide italiane (85.000 sterline).

È stato, d'altra parte, preannunciato l'inoltro, da parte sud africana, di reclami per danni di cui all'articolo 78 del Trattato di pace.

U.R.S.S. — L'11 dicembre 1948 fu sottoscritto a Mosca un Accordo per il pagamento

delle riparazioni dovute dall'Italia (Accordo La Malfa).

Reso esecutivo con la legge 24 luglio 1951, n. 1289 (*Gazzetta Ufficiale*, 5 dicembre 1951).

In applicazione di tale Accordo furono inviate Delegazioni italiane a Bucarest, Budapest e Sofia per la valutazione dei beni italiani in Romania, Ungheria e Bulgaria da cedersi in conto riparazioni in conformità dell'articolo 74 del Trattato di pace.

Dopo numerosi mesi di trattative non si riuscì a trovare un punto d'intesa con i sovietici circa il valore dei beni ed i lavori furono chiusi con una valutazione sovietica di detti beni di 11.502.660 dollari ed una valutazione italiana di 177.759.660 dollari.

La questione rimase così in sospenso e lo è rimasta anche dopo le ulteriori trattative che si sono svolte a Mosca nella primavera del 1951 in seguito all'invio di appositi tecnici italiani.

Con la Nota alla Russia dell'8 febbraio 1952 il problema sembra avviarsi ad una soluzione di fatto.

URUGUAY. — I beni italiani in Uruguay sono stati liberati in seguito agli Accordi economici e commerciali di Montevideo del 26 febbraio 1947.

Sono in corso trattative per la definizione di una questione concernente due piroscafi italiani (Fausto e Adamello) posti sotto sequestro dal Governo uruguayano durante il recente conflitto.

Reso esecutivo insieme allo scambio di Note effettuato il 29 maggio 1947, con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 177.

VENEZUELA. — È tuttora in sospenso una questione di navi italiane requisite dal Governo venezuelano durante la guerra analoga a quella pendente con l'Uruguay.

Doti. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari